



Prefettura di Como
Ufficio territoriale del Governo

Como, data del protocollo informatico

Al Sig. Presidente
della Provincia
COMO

Ai Sigg.ri Sindaci
dei Comuni della provincia
LORO SEDI

Ai Sigg.ri Commissari Straordinari
dei Comuni di
LAMBRUGO
VALSOLDA

Ai Sigg.ri Commissari Prefettizi
dei Comuni di
CAMPIONE D'ITALIA
PLESIO

E, p.c.

Al Sig. Questore
SEDE

Al sig. Comandante Provinciale
dei Carabinieri
COMO

Al Sig. Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza
COMO

OGGETTO: D.P.C.M. 11.03.2020 recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da nuovo coronavirus (COVID-2019).

Come è noto, in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica in atto, contrassegnata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da coronavirus e dall'incremento dei casi sul territorio nazionale, sono state introdotte, con D.P.C.M 11.03.2020, nuove e più stringenti misure, efficaci fino al 25 marzo p.v., finalizzate al contenimento e alla gestione dell'emergenza sull'intero territorio nazionale.

Il provvedimento prevede, in particolare, all'art. 1, punto 1) la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima

1



Prefettura di Como

Ufficio territoriale del Governo

necessità individuate nell'allegato 1 al suddetto decreto, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.

E', altresì, prevista la chiusura dei mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, mentre rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Per quanto riguarda i servizi di ristorazione, il decreto dispone la sospensione di tutte le relative attività, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nonché dell'attività di ristorazione effettuata con la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

Tra le eccezioni espressamente previste dal citato D.P.C.M., si segnala che rimangono aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande poste nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali.

In tutti i casi in cui è consentito lo svolgimento delle attività deve essere comunque garantita la **distanza di sicurezza interpersonale di un metro**.

In aggiunta a quanto sopra, è prevista la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in argomento, mentre restano garantiti, ai sensi dell'art. 1 punto 4) del D.P.C.M., sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Inoltre l'art. 1, punto 5) del decreto prevede la possibilità per il Presidente della Regione di disporre con propria ordinanza, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23.02.2020 n. 6, la programmazione del servizio di trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

Le misure previste dal D.P.C.M. in argomento vanno ad aggiungersi a quelle introdotte con i decreti dell'8 marzo e del 9 marzo 2020, che restano efficaci, ove compatibili con le nuove disposizioni, **fino al 3 aprile 2020**.

A seguito di tale esame di compatibilità, cessano, pertanto, di avere efficacia le misure di cui alle lettere n), o), r) dell'art. 1 del D.P.C.M. 8.03.2020, nonché quelle di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 2 dello stesso decreto.

In detto contesto, il Ministero dell'Interno, con circolare n. 15350/117(2)/Uff III-Prot. Civ. prot. 15766 del 12 marzo u.s., ha ritenuto di dover fornire ulteriori precisazioni relativamente a quanto stabilito in tema di spostamenti, con particolare riferimento a quelli all'interno di uno stesso Comune.

Al riguardo, è stato ribadito, in primo luogo, che la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, letta), del citato decreto dell'8 marzo scorso è finalizzata a evitare ogni spostamento dalla propria abitazione se non per validi motivi.

Infatti, le limitazioni agli spostamenti su tutto il territorio nazionale prevedono, come noto, il divieto assoluto di mobilità per chi è sottoposto a quarantena o risultati positivo al virus, nonché la raccomandazione per chi abbia sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5 gradi a rimanere a casa, rivolgersi al proprio medico e di limitare al massimo il contatto con altre persone.

In secondo luogo è stato precisato che costituiscono validi motivi di spostamento le esigenze lavorative, di salute o di necessità, da comprovare secondo le modalità già in uso, evidenziando che le suddette regole si applicano sia agli spostamenti da un Comune ad un altro, sia agli spostamenti



Prefettura di Como

Ufficio territoriale del Governo

all'interno di uno stesso Comune, ivi compresa quella concernente il conseguente rientro presso la propria abitazione.

Per quanto riguarda le situazioni di necessità, è stato specificato che gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio per l'approvvigionamento alimentare o per la gestione quotidiana degli animali domestici o per svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, **rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro.**

Un'ulteriore precisazione fornita dal Ministero concerne le disposizioni introdotte dall'art. 15 del decreto-legge 9.03.2020 n. 14, che integrano la disciplina sanzionatoria contenuta all'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23.02.2020 n. 6, convertito nella legge 5.03.2020 n.13 in caso di inosservanza delle misure adottate ai sensi della normativa emergenziale in questione.

Il richiamato art. 15 del citato decreto legge n. 14/2020, infatti, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, stabilisce che *"la violazione degli obblighi imposti dalle misure...a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. La violazione è accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione è irrogata dal Prefetto"*.

Al riguardo, al fine di consentire la tempestiva adozione dei provvedimenti di competenza dello scrivente, assicurando l'effettività della sanzione prevista e il raggiungimento degli obiettivi di deterrenza di comportamenti analoghi, si invitano le SS.LL. a voler prontamente attivare i Comandi di Polizia Locale, per l'adozione delle conseguenti iniziative, con particolare riguardo alla necessità di assicurare la trasmissione quanto più sollecita a questa Prefettura dei verbali di accertamento delle violazioni, in base alla gravità delle quali andrà graduata la durata della sanzione.

Nel comunicare quanto precede, si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni in merito alle modalità di attuazione delle misure in argomento, anche sulla base delle questioni applicative via via segnalate, significando che presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è attivo un gruppo di lavoro interministeriale, impegnato nel costante aggiornamento delle risposte ai principali quesiti formulati in materia, pubblicate nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del Governo e del Ministero dell'Interno.

IL PREFETTO
(Ignazio Coccia)

